

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Ocrtedì, 5 marzo 2024

.....qtg'38.22"

Stampato il 21 febbraio 2024

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

1	ord. 119/2023	ord. 3 luglio 2023 Tribunale di Napoli - G. S.	<p>art. 34, c. 2°, codice di procedura penale</p> <p>Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice per le indagini preliminari che nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilità - Incompatibilità a partecipare al giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all'art. 410 codice di procedura penale - Mancata previsione</p> <p>- rif. artt. 3, 24, c. 2°, 111, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</p>		MODUGNO	
---	---------------	---	---	--	---------	--

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 37/2023	ord. 20 febbraio 2023 Tribunale di Firenze - D. B.	art. 529 codice di procedura penale Processo penale - Sentenza di non doversi procedere - Mancata previsione, nei procedimenti relativi ai reati colposi, della possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l'agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso - rif. artt. 3, 13 e 27, c. 3°, Costituzione	Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA Avv. Stato: Paola Maria ZERMAN	PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 61/2023	ord. 27 gennaio 2023 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - GE.AM. Gestioni Ambientali spa c/ ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e altri	<p>artt. 1, c. 2°, lett. f), e 7, c. 2°, e, in particolare, 7, c. 2°, lett. d), decreto legislativo 08/04/2013, n. 39</p> <p>Amministrazione pubblica - Enti privati in controllo pubblico - Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale - Previsioni che dispongono l'inconferibilità degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione a coloro che nell'anno precedente siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni o loro forme associative della stessa regione - Assimilazione, ai fini della disciplina dell'inconferibilità, degli incarichi di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico alla precedente partecipazione a organi di indirizzo politico ai sensi dell'art. 1, c. 50, lett. c), della legge n. 190 del 2012 - Irragionevolezza dell'estensione agli incarichi di presidente o amministratore delegato, di carattere gestionale o di "indirizzo politico aziendale", dell'inconferibilità prevista per coloro che abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o che abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive - Eccesso di delega - Irragionevole sovrapposizione dei criteri relativi alle ipotesi di inconferibilità degli "incarichi di destinazione" e i criteri relativi alla definizione delle cause di inconferibilità che riguardano gli enti di provenienza - Irragionevole compressione, sproporzionata rispetto alla finalità perseguita dalla normativa, del diritto al lavoro degli interessati e della loro possibilità di accedere agli uffici pubblici - Limitazione dell'ipotesi di inconferibilità ai soli casi in cui l'ente</p>		SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

controllante della società di provenienza abbia popolazione superiore a 15.000 abitanti - Omessa previsione

- rif. artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 Costituzione; art. 1, c. 49° e 50°, lett. c), legge 06/11/2012, n. 190

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 92/2023	ord. 15 maggio 2023 Giudice di pace di Forlì - E. S. c/ Prefettura di Forlì - Cesena	<p>art. 214, c. 8°, codice della strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285), come modificato da art. 23 bis, c. 1°, lett. b), decreto-legge 04/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 01/12/2018, n. 132</p> <p>Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Fermo amministrativo del veicolo - Previsione in base alla quale si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nei confronti del custode del mezzo che circoli abusivamente con il medesimo o comunque consenta che altri vi circolino abusivamente - Denunciata disciplina irragionevole e sproporzionata che non contempla, in luogo della revoca, la sospensione della patente di guida e neanche prevede, in alternativa, il potere di graduare la sanzione applicando, in ragione della gravità del caso concreto, la detta sospensione - Sanzione eccessivamente afflittiva rispetto all'effettiva offensività della fattispecie sanzionata e a fronte di altre condotte molto più gravi per il pericolo che ne deriva alla sicurezza della circolazione e all'incolumità dell'individuo - Disposizione che stabilisce l'applicazione automatica di una sanzione accessoria prevista per condotte eterogenee e connotate da un maggior disvalore</p> <p>- rif. art. 3 Costituzione</p>		PITRUZZELLA	